

The logo for Mondadori Education, featuring a stylized 'M' icon to the left of the text 'MONDADORI' and 'EDUCATION' stacked vertically.

MONDADORI
EDUCATION

The logo for Rizzoli Education, featuring the word 'Rizzoli' in a serif font above the word 'EDUCATION' in a sans-serif font.

Rizzoli
EDUCATION

Two white decorative brackets, one above and one below the main title, framing it.

**FORMAZIONE
SU MISURA**

Il PEI su base ICF e l'inclusione scolastica

I decreti attuativi della legge n. 107/2015:
D.Lgs. n. 62/2017 - D.Lgs. n. 66/2017 - D.Lgs.
n. 96/2019

Dott.ssa Rosangela Cuoco



Normativa in materia di inclusione scolastica

D. Lgs. n. 62/2017
Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato

D. Lgs. n. 66/2017
Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità

D. Lgs. n. 96/2019
Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017

Il valore formativo della valutazione degli alunni con disabilità nel D. Lgs. n. 62/2017

- Funzione di contributo al miglioramento degli apprendimenti degli studenti.
- Funzione di documentazione rispetto allo sviluppo dell'identità personale.
- Funzione di promozione dell'autovalutazione con esplicito riferimento alla costruzione di conoscenze, abilità e competenze, in un quadro di coerenza con l'offerta formativa della singola istituzione scolastica, con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e con le Linee Guida relative ai regolamenti della secondaria di secondo grado.

Art. 11 D. Lgs. n.62/2017 - Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo)

- La valutazione degli alunni e delle alunne con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte in relazione al Piano Educativo Individualizzato relativamente al diritto all'istruzione e all'educazione degli alunni con disabilità.
- L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo in considerazione il Piano Educativo Individualizzato.

Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo)

- Gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali INVALSI previste sia nella scuola primaria sia nella classe terza della secondaria di primo grado, con possibilità di adottare, a cura del team docente, adeguate misure compensative o dispensative, nonché di predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla stessa (art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 62/2017).
- Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.



Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo)

- Sulla base del PEI e delle attività in esso previste, la commissione potrà predisporre, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art. 14 D.M. n. 741/2017).
- L'esito finale viene determinato con le medesime modalità previste per gli altri studenti.



Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo)

- Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (art. 11, comma 8, D. Lgs. n. 62/2017).
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo dell'Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



La valutazione formativa (primo ciclo)

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale, parte integrante delle strategie didattiche e della professionalità dell'insegnante, concorre al miglioramento degli apprendimenti, al successo formativo degli allievi e si configura come strumento insostituibile di costruzione delle decisioni didattiche.

Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato.



Esame di Stato studenti con disabilità (secondo ciclo)

- Gli studenti con disabilità sono ammessi all'esame di Stato secondo procedure analoghe a quelle degli altri studenti. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI.
- La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe (attività svolte, valutazioni effettuate, ecc.) e con il supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente in corso d'anno, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi didattici previsti dal PEI: tali prove, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 20, comma 2, D. Lgs. n.62/2017).



Esame di Stato studenti con disabilità (secondo ciclo)

- La commissione potrà assegnare al candidato con disabilità un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove (art. 20, comma 4, D. Lgs. n.62/2017).
- Nel caso in cui le prove predisposte dalla commissione non siano equipollenti a quelle ordinarie o nelle situazioni in cui gli alunni non partecipano all'esame o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo contenente gli elementi informativi circa l'indirizzo e la durata del corso di studi seguito, le discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni ottenute in sede d'esame (art. 20, comma 5, D. Lgs. n.62/2017).



Valutazione alunni con disabilità (secondo ciclo)

- Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, con possibilità di adottare, a cura del consiglio di classe, adeguate misure compensative o dispensative, nonché di predisporre specifici adattamenti della prova (art. 20, comma 8, D. Lgs. n. 62/2017).
- Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato il curriculum dello studente previsto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017.



Esame di Stato studenti con disabilità (secondo ciclo)

La valutazione degli alunni diversamente abili va sempre ricondotta agli obiettivi previsti nel Piano Educativo Individualizzato. I docenti devono indicare «per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative siano state svolte anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.»

(art.16 legge 104/1992, art.318 D.lgs. 297/1994, D.P.R. 122/2009).




Esame di Stato studenti con disabilità (secondo ciclo)

La valutazione per gli alunni con disabilità va, dunque, sempre ricondotta al P.E.I. ed è riferita a:



La certificazione delle competenze degli alunni con disabilità nel D. Lgs. n. 62/2017


- Il MIUR con il DM n. 742/17 ha pubblicato i modelli di Certificazione delle competenze che devono essere ora obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 62/17.
- Il DM n. 742/17 prevede che «per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992», il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.



La valutazione è effettuata dai
docenti

Sulla base del PEI sono indicate le
discipline ove si adottano
personalizzazioni e i rispettivi criteri

Sono consentiti strumenti
compensativi e prove equipollenti



Indicatori per una valutazione inclusiva

(EADSNE, 2015)



Valutazione



Dalla valutazione dell'apprendimento a
una valutazione per l'apprendimento

La
valutazione
inclusiva
deve:

essere parte integrante del processo

coinvolgere lo studente e non solo nel processo valutativo

non esaminare la performance momentanea ma tutto il processo

Indicatori per una valutazione inclusiva

(EADSNE, 2015)

- **Tutti gli alunni** partecipano alla vita scolastica e **hanno l'opportunità di collaborare** alla valutazione del proprio rendimento e del loro sviluppo, alla realizzazione e alla valutazione dei propri obiettivi di apprendimento.
- **I genitori partecipano** e hanno l'opportunità di intervenire nelle procedure di valutazione che riguardano i propri figli.

Gli insegnanti utilizzano la valutazione come mezzo per migliorare le opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi/target per gli alunni e per se stessi (in relazione all'efficacia delle strategie didattiche promosse per uno specifico alunno) e per offrire stimoli validi allo studio individuale degli alunni e per il proprio patrimonio culturale.

- **Le scuole** adottano un piano di valutazione che descrive gli obiettivi e l'uso, le regole e le responsabilità della valutazione degli alunni e presenta chiari principi su come la valutazione scolastica sia di supporto alle diverse esigenze degli alunni.
- **I gruppi di valutazione multidisciplinare**, senza riguardo alla composizione professionale dei gruppi stessi o alla presidenza, operano per sostenere l'integrazione e i processi di insegnamento e apprendimento.
- **Le politiche e le procedure di valutazione sostengono e rafforzano** l'inclusione e la partecipazione alla vita scolastica di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

- La legislazione inerente ai documenti e alle prassi di valutazione dell'alunno.
- Si **valuta il rendimento scolastico per migliorare l'apprendimento** di tutti gli alunni delle classi comuni.
- Le procedure di valutazione, i metodi e gli strumenti danno informazioni per la didattica, l'apprendimento e il sostegno che gli insegnanti utilizzano nel loro lavoro.
- La valutazione intende essere uno **strumento di rinforzo per l'alunno**, offrendogli l'occasione di mettere alla prova il proprio livello di apprendimento e, allo stesso tempo, vuole essere una fonte di motivazione per incoraggiare il successivo sforzo ad apprendere.

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica: *Art. 5 D. Lgs. n. 66/2017*

All'articolo 12, comma 5, della legge n.104/92, sono apportate le seguenti modificazioni:

*«Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, è redatto un **profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del **progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.»*

Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica: *Art. 5 D.Lgs. n.66/2017*

Art. 5 D. Lgs. n. 66/2017 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge n.104/1992

Il Capo III, costituito dall'unico art. 5 concernente l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva, anche ai fini scolastici e la successiva redazione del Profilo di Funzionamento, è una delle maggiori novità del D. *Lgs. n.66/2017*.

La norma originaria attribuiva alla commissione medico-legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi e delle conseguenti risorse per l'alunno.

Ora, invece, si mantiene l'attuale **distinzione netta**, sia per compiti che per composizione, **di due commissioni**:


- quella **medico-legale dell'INPS** per l'**accertamento della disabilità**, anche ai fini scolastici;
- quella dell'**Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)** dell'ASL integrata dalla **famiglia** e da un **docente** della scuola per la **redazione del Profilo di Funzionamento** (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale).

La **famiglia trasmette la certificazione di disabilità**, anche ai fini scolastici, redatta sulla base della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari correlati (ICD) dell'OMS:

- ✓ all'**Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL** di residenza, per la redazione del **Profilo di Funzionamento** secondo la classificazione ICF dell'OMS;
- ✓ al **Comune di residenza**, per la predisposizione del **Progetto individuale** previsto dall'art. 14 della legge n. 328/2000;
- ✓ alla **scuola**, per la redazione del **PEI**.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare redige il **Profilo di Funzionamento** secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute):

- *con la collaborazione dei genitori;*
- *con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno della scuola cui è iscritto l'alunno.*



Il Profilo di Funzionamento



La **descrizione delle funzioni corporee danneggiate**, ivi comprese quelle intellettive, e **delle potenzialità** delle singole persone, **tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere"** presenti nel contesto di vita della persona.

Il Profilo di Funzionamento



«Definisce anche le competenze professionali e la **tipologia delle misure di sostegno** e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica»

(insegnante per il sostegno, assistenza, ausili, ecc.),
ma **non ne definisce anche la quantità.**

Il numero di ore di sostegno o di assistenza infatti deve essere indicato nel PEI (art. 7, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 66/2017).

Il Profilo di Funzionamento



«È aggiornato a ogni passaggio di grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.»

Sulla base del Profilo di Funzionamento vengono redatti:

- il Progetto Individuale da parte del Comune di residenza (su richiesta e in collaborazione con la famiglia e d'intesa con gli operatori della ASL e della scuola);
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe, *"con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, nonché con il necessario supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare"* e, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, con *"la partecipazione attiva degli studenti"* con disabilità (art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 66/2017).

Art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 66/2017: Piano Educativo Individualizzato

Il comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 66/2017, come modificato dal D. Lgs n. 96/2019, stabilisce che il **PEI (Piano Educativo Individualizzato)** è formulato sulla base della certificazione di disabilità ai fini scolastici e del Profilo di Funzionamento «avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF.»»

Rispetto ai contenuti si stabilisce che il PEI espliciti:

- ✓ le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe;
- ✓ le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici;
- ✓ la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- ✓ gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;

- ✓ la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- ✓ gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- ✓ le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- ✓ è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Il PEI è elaborato e approvato dal **Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)*** composto:

1. dai docenti della classe dell'alunno con disabilità, «con la partecipazione dei genitori», o del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno;
2. con la partecipazione «delle figure professionali specifiche, interne (collaboratori scolastici) ed esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe» e con l'alunno con disabilità;

**(La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto D. Lgs. n. 66/2017 art. 9, a sua volta modificato dal D. Lgs. n. 96/2019).*

3. «con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare» della ASL;
4. inoltre, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, «è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione.»»

Art. 10 D. Lgs. n. 66/2017 - Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

Descrive la nuova procedura per la richiesta e l'assegnazione delle misure di sostegno

Per quanto riguarda le **ORE DI SOSTEGNO** si prevede che:

1. il Dirigente Scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia degli alunni con disabilità, «invia all'Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno»;

2. Successivamente il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) valuta le richieste di ore di sostegno presentate dai singoli dirigenti scolastici, e conferma o esprime parere difforme in merito all'USR.
3. Infine *«l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.»*

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

Il D. Lgs. n.96/2019 recante: «*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» introduce importanti modifiche al D. Lgs. n. 66/2017.

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto sono:

- ❑ Maggiore attenzione al principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (art. 7 D. Lgs. n. 96/2019 che modifica l'art.8 del D. Lgs n. 66/2017).
- ❑ Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (art. 4 D. Lgs n. 96/2019, che modifica l'art. 5, comma 6, lett.b), del D. Lgs n. 66/2017).

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

- ❑ Ridimensione della commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento con un massimo di 4 professionisti a cui si aggiunge la partecipazione dell'alunno «nella massima misura possibile» e la collaborazione dei genitori (art.4 D.Lgs n.96/2019 che modifica l'art.5 del D.Lgs n.66/2017, comma 3).

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

- ❑ Delimitazione della stesura del Piano Educativo Individualizzato che deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (art. 6, c. 1, punto D.Lgs n. 96/2019).
- ❑ Individuazione del Piano Educativo Individualizzato come «facente parte del progetto individuale» (art. 4 D.Lgs n. 96/2019, che modifica l'art. 5 del D.Lgs n. 66/2017, sostituzione della lettera b).

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

- ❑ **Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità** nel progetto di inclusione in virtù del suo **diritto all'autodeterminazione**; il decreto, infatti, specifica che la "partecipazione attiva" di tali studenti deve essere "assicurata" all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art. 8, c.11, D.Lgs n. 96/2019), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

- ❑ Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (art. 8, c. 10, D.Lgs n. 96/2019, che modifica l'art. 9 del D.Lgs n. 66/2017).

In seguito alla modifica del decreto, si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).

Il D. Lgs n. 96/2019: le modifiche al D. Lgs n. 66/2017

- ❑ Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all'art. 9 del D.lgs 66/2017, aggiunta dei commi *2-bis* e *2-ter*). Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall'altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7).

The logo for Mondadori Education, featuring a stylized 'M' icon to the left of the text 'MONDADORI' above 'EDUCATION'.

MONDADORI
EDUCATION

The logo for Rizzoli Education, featuring the word 'Rizzoli' in a serif font above 'EDUCATION' in a sans-serif font.

Rizzoli
EDUCATION

Two white decorative brackets, one above and one below the main title, framing the text.

**FORMAZIONE
SU MISURA**